

Saluto al Corso su Giudice e Stato di diritto
Roma, Accademia dei Lincei - 20 ottobre 2023

Signor Presidente della Repubblica

Signora Presidente della Corte europea dei diritti dell'uomo

Signor Presidente della Corte di giustizia dell'Unione europea

Signora Presidente della Corte costituzionale

Autorità, colleghi ed amici

1. L'esistenza nell'ordinamento di una figura di giudice indipendente, imparziale e precostituito per legge è uno degli elementi costitutivi dello Stato di diritto. È lui che garantisce il rispetto delle libertà e dei diritti, limita il legislatore, obbligandolo al rispetto della Costituzione, e assicura la legittimità dell'attività amministrativa.

Il suo ruolo era indiscusso e si fondava oltre che sulla legge, e specialmente sulla Costituzione, anche sulla fiducia e sul rispetto dei cittadini, oggi però quelle che apparivano certezze sono spesso messe in discussione; ai provvedimenti del giudice viene negato il rispetto, eventualmente anche decisamente critico, che è loro dovuto, e i rappresentanti degli altri poteri mostrano insofferenza per il sindacato svolto dal giudice sul loro esercizio.

Alcuni Stati, come la Polonia, hanno modificato il loro ordinamento per imbrigliare l'attività del giudice, minandone

l'indipendenza, (anche se, a quanto pare, con le ultime elezioni il clima è cambiato), altri, come Israele, stavano accingendosi a farlo.

In Italia non ci sono iniziative di questo genere ma alcune decisioni hanno determinato, a livello governativo, reazioni che ad alcuni commentatori sono apparse incompatibili con il principio della separazione dei poteri. L'opinione pubblica è disorientata con una parte che critica la magistratura e dubita della sua imparzialità e un'altra parte che invece la sostiene e teme che si voglia e si possa incidere sulla sua indipendenza.

“Giudice e Stato di diritto” è un tema complesso che la Scuola Superiore della Magistratura ha proposto ai vertici delle due Corti europee e della Corte costituzionale italiana per una riflessione da svolgere in un corso molto particolare al quale sono stati chiamati a partecipare tutti i presidenti delle corti di appello italiane.

2. La fiducia dei cittadini e il prestigio sono il fondamentale presidio dell'indipendenza della magistratura.

Il giudice, con le sue virtù civili e fortificato da un ordinamento che lo garantisce, deve ispirare fiducia e per farlo non solo deve essere imparziale ma deve anche apparire tale.

Non deve potersi anche solo dubitare che il giudice sia parziale, che cioè agisca tradendo la sua naturale posizione di terzietà e prenda in qualche modo parte nella contesa.

Se deve difendere la propria indipendenza, una magistratura che non dà fiducia difficilmente trova il sostegno dei cittadini. In una situazione del genere sarà facile far passare leggi che motivate dalla necessità di rimuovere le cause della sfiducia finiscono con l'incidere sulla stessa indipendenza della magistratura.

Nel Piano d'azione del Consiglio d'Europa (CoE) per rafforzare l'indipendenza e l'imparzialità della magistratura - CM (2016)36 final - si afferma che «solo una magistratura indipendente e imparziale può fornire le basi per una risoluzione equa e giusta delle controversie legali», e si considera «di primaria importanza che l'indipendenza e l'imparzialità della magistratura esistano nei fatti e siano garantite dalla legge, e che la fiducia del pubblico nella magistratura, dove è stata persa, sia ripristinata e mantenuta».

Tra le altre misure, il Piano d'azione richiede agli Stati di garantire una formazione completa ed efficace della magistratura sull'etica giudiziaria.

Di ciò è consapevole la Scuola Superiore della Magistratura che, con i suoi ripetuti corsi ai magistrati di ogni età e con iniziative specifiche per i giovani magistrati in tirocinio, intende proporre il modello di magistrato, e ancor prima di persona, che i cittadini si aspettano per accordargli fiducia.

3. Al magistrato si chiede, direi anzi che dal magistrato si pretende, qualcosa di più di una correttezza deontologica, e la Scuola, oltre che della formazione giuridica, si fa promotrice pure di quella

comportamentale ed etica, ricordando ai magistrati che alle guarentigie riconosciute alla magistratura corrispondono altrettanti doveri, più impegnativi di quelli gravanti sulla generalità delle persone.

In molti casi le critiche rivolte al giudice e ai suoi provvedimenti riguardano la sua attività di interpretazione della legge, addebitandogli una sorta di infedeltà nei confronti del legislatore. Si vorrebbe un ritorno all'idea del giudice bocca della legge senza tener conto che non c'è legge che non richieda un'interpretazione, sia pure molto semplice, solo letterale e che oggi in realtà il compito dell'interprete è diventato ben altro e spesso richiede operazioni assai complesse.

Non mancano commentatori che in genere di fronte a un'attività interpretativa che conduce a contenuti normativi privi di un riscontro immediato nella lettera della legge ritengono che l'interprete e segnatamente il giudice che l'ha adottata abbia abusato dei propri poteri. Come se la legge non avesse bisogno di un'interpretazione, che ben di rado si può fermare alla mera lettura del testo.

Alla normativa nazionale, spesso incerta e disorganica, si sono aggiunte le disposizioni della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e dell'Unione europea, e si tratta di disposizioni che vengono interpretate e specificate dalla giurisprudenza delle Corti europee, che si impone al giudice italiano e che, a sua volta, richiede di essere interpretata.

Quindi sotto diversi profili la norma è figlia dell'interpretazione del giudice all'esito di un'operazione a volte complessa.

Negare o comprimere l'attività interpretativa del giudice, perciò, è fuori della realtà, ma è anche vero che alla creatività del giudice non possono non esserci limiti. Come Lei Signor Presidente ha precisato nell'intervento del 15 maggio scorso, alla cerimonia di inaugurazione della terza sede della Scuola Superiore della Magistratura a Castel Capuano, «Si deve avere ben chiara la distinzione della doverosa interpretazione e applicazione delle norme rispetto alla pretesa di poterle creare per soddisfare esigenze che non possono trovare riscontro nell'ambito della funzione giurisdizionale».

Il che significa che al giudice non tutto è consentito, sia pure attraverso un'interpretazione conforme alla Costituzione, e quando la lettera della legge o una sua lacuna gli si oppone insuperabilmente, il giudice deve utilizzare le chiavi che la Costituzione gli ha consegnato e aprire la porta del Palazzo della Consulta per rimettere la questione alla Corte costituzionale, perché, come Ella, Signor Presidente, nella stessa occasione ha ammonito «È bene aver presente che lo stesso rispetto che deve essere assicurato alla piena irrinunciabile indipendenza della funzione giudiziaria deve essere sempre riconosciuto e assicurato anche alle altre funzioni dello Stato».

In questa situazione normativa accade non di rado che l'interpretazione dei diversi giudici sia, a sua volta, diversa e siano conseguentemente diverse le applicazioni in concreto, in contrasto con i principi dello Stato di diritto che accanto alle leggi uguali per tutti comportano anche un'uguaglianza di trattamento e dunque

un'applicazione uguale per tutti, e prima ancora, logicamente, la sua prevedibilità da parte dei cittadini.

Ovviamente questo è solo un aspetto del tema visto dalla particolare angolazione della Scuola della magistratura con l'augurio che il corso di oggi, per l'altissimo livello dei relatori, consenta decisivi approfondimenti.

Vi ringrazio per l'attenzione